

Messaggio

numero

7255

Concerne

data

7 dicembre 2016

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA / TERRITORIO

Rilascio alla CEL Cerentino SA della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Rovana nell'ambito del potenziamento dell'impianto idroelettrico di Cerentino

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporvi il disegno di decreto legislativo inteso a rilasciare, la concessione per il potenziamento dell'impianto idroelettrico di Cerentino.

1. PREMESSE DI ORDINE FORMALE

1.1 Aspetti procedurali

- a) In data 12 novembre 2012, la CEL Cerentino SA ha inoltrato la documentazione per la domanda di potenziamento della centrale esistente;
- b) la pubblicazione della domanda di concessione è stata regolarmente annunciata a cura del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio dell'energia (art. 6 cpv. 2 Lcoord e art. 1 RUA) sul Foglio ufficiale n. 94 del 23 novembre 2012, all'albo comunale e sui quotidiani del Cantone. Gli atti sono stati pubblicati, presso la Cancelleria comunale di Cerentino per un periodo di 30 giorni consecutivi;
- c) con lettera del 4 settembre 2014 la CEL Cerentino SA aderendo alle proposte e modifiche scaturite in fase di consultazione informa che non sussiste una particolare fretta per la realizzazione per il potenziamento dell'impianto esistente per cui viene presentata la richiesta di allungare i tempi di realizzazione dagli usuali 3 a 5 anni;
- d) tenuto conto della decisione di non avviare immediatamente i lavori si era pertanto convenuto di sospendere momentaneamente il messaggio in questione;
- e) con lettera del 20 ottobre 2016 la CEL Cerentino SA chiede di riattivare la procedura con l'allestimento del messaggio governativo all'attenzione del Gran Consiglio per il rilascio della concessione per il potenziamento dell'impianto idroelettrico di Cerentino.

1.2 Documenti di approvazione: atti inerenti la concessione per il potenziamento dell'impianto

Incarto Impianto idroelettrico di Cerentino; potenziamento della Centrale (novembre 2012) contenente:

- Relazione tecnica (novembre 2012)

- Piani (novembre 2012)
- Integrazioni idrologiche (giugno 2013)

Considerando che il progetto non prevede cambiamenti nella disposizione delle opere civili dell'impianto, non è stato necessario elaborare una modifica della Variante di Piano Regolatore o una domanda di dissodamento.

2. CONSIDERAZIONI DI MERITO

2.1 Coordinamento con la politica federale e cantonale in materia energetica

L'energia in senso lato rappresenta un tema e di conseguenza un settore economico, socio-economico, strategico e fondamentale per il passato, il presente e sicuramente per il futuro. Le recenti discussioni a livello nazionale in merito alla Strategia Energetica 2050, si sono concluse con l'approvazione da parte delle camere federali del primo pacchetto di questa strategia. In particolare è stata ribadita e confermata l'importanza degli obiettivi generali della politica energetica quali l'approvvigionamento energetico sicuro, lo sfruttamento economico ed efficiente delle fonti di energia indigene e rinnovabili, l'uscita a tappe dal nucleare, senza però definirne i tempi, oltre al miglioramento dell'efficienza energetica.

Il mutamento dei mercati energetici presenta opportunità ma anche rischi. Una sfida elettrizzante se si considera un'alta volatilità dei prezzi dei vettori energetici fossili, la forte pressione sui prezzi dell'energia elettrica, il congiungimento dei mercati energetici europei, i cambiamenti e le possibili innovazioni tecnologiche. Il tutto con l'obiettivo generale di un approvvigionamento elettrico sicuro, ecologico e a buon mercato.

Molteplici fattori hanno condotto ad un crollo dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità (al minimo storico ad inizio 2016) e fra questi citiamo la forte diminuzione del prezzo delle materie prime, la stagnazione economica con conseguente diminuzione della domanda di elettricità, la sovraccapacità produttiva (aumento delle produzioni sussidiate specialmente in Germania: 30 mia EUR / anno), la caduta ai minimi storici del prezzo dei certificati sulle emissioni di CO₂, l'effetto negativo per le società elvetiche del cambio euro/franco, l'incertezza derivante dall'uscita dal nucleare, l'apertura parziale del mercato elettrico svizzero che attualmente penalizza i produttori che non hanno clienti vincolati. Nel corso dei prossimi anni è probabile che il settore venga interessato da significativi cambiamenti strutturali a livello svizzero e di riflesso anche a livello cantonale, dovuti in particolare alla prevista apertura totale del mercato, alle nuove regolamentazioni sull'uso della rete, alle future politiche di sostegno alle nuove fonti energetiche rinnovabili.

Nonostante stia attraversando una fase delicata il settore idroelettrico rimane una componente indispensabile della politica energetica federale e cantonale e rappresenta un'importante settore socio-economico per la Confederazione ed in particolare anche per il nostro Cantone.

La politica energetica cantonale esposta nel Piano energetico cantonale (Messaggio n. 6772 del 9 aprile 2013) approvato dal Gran Consiglio il 5 novembre 2014, deve essere in grado di integrare e di armonizzare obiettivi di sviluppo economico e sociale con obiettivi di politica ambientale e climatica. La sua finalità è una politica energetica coordinata e dinamica in grado di affrontare le sfide poste dalle esigenze attuali e future attraverso proposte volte a diminuire i consumi e le emissioni di CO₂ e a diversificare la produzione e l'approvvigionamento, considerando nel contempo gli interessi economici legati al settore energetico, sia a livello di investimenti per la produzione e la copertura del fabbisogno, sia a livello di costi per il consumatore finale.

Il progetto in questione rappresenta un esempio di intervento a favore di un approvvigionamento sostenibile di energia elettrica, in sintonia con la politica ambientale di

riduzione delle immissioni di CO₂ ed in ottemperanza alle normative vigenti di salvaguardia e protezione dell'ambiente. Il progetto di potenziamento del piccolo impianto di Cerentino è in particolare conforme all'obiettivo operativo del PEC relativo al rinnovo e ottimizzazione degli impianti idroelettrici esistenti, di cui alla scheda di settore P.1.2, oltre che alla scheda V3 Energia del Piano direttore cantonale che prevede la misura "sostenere l'ammodernamento e agevolare gli interventi di potenziamento degli impianti idroelettrici esistenti nell'ottica di un utilizzo più razionale ed efficiente della forza idrica nel rispetto delle esigenze ambientali e paesaggistiche".

2.2 Verifica da parte dei servizi dello Stato e della Confederazione

La domanda di concessione è stata sottoposta ai servizi cantonali interessati e, in data 18 ottobre 2013, agli uffici federali competenti per presa di posizione. In particolare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è stato chiesto di esprimersi ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e all'Ufficio federale dell'energia (UFE) ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1). L'UFE, con preavviso del 9 dicembre 2013, conferma la valutazione in merito all'utilizzazione razionale della forza idrica già espressa in occasione della realizzazione dell'impianto, indicando che il progetto si integra molto bene nell'attuale politica energetica.

L'UFAM prende posizione il 5 dicembre 2013 preavvisando favorevolmente gli interventi previsti e la definizione delle nuove portate di dotazione dinamica, che prevedono un aumento dei deflussi minimi finora garantiti e che sono ritenuti sufficienti dall'Ufficio federale al fine di contenere gravi pregiudizi alle funzioni ecologiche delle acque.

2.3 Aspetti relativi alla concessione per il potenziamento della centrale

2.3.1 Il progetto

Il fiume Rovana di Bosco scorre lungo la stretta Valle di Bosco Gurin fino ad immettersi nella Rovana proveniente dalla Valle di Campo, nei pressi di Collinasca, frazione del comune di Cerentino. Nel 2004 è stato messo in servizio nel comune di Cerentino un piccolo impianto idroelettrico di tipo alpino. La concessione all'utilizzazione delle acque era stata rilasciata dal Gran Consiglio con Decreto legislativo del 7 ottobre 2003, per un periodo di 40 anni

L'impianto consiste in una presa d'acqua, una condotta forzata e una centrale. La sua portata di dimensionamento di 650 l/s era stata determinata nel progetto del 2002 in modo tale che la potenza lorda media annua dell'impianto risultasse di 1.0 MW. Con questa potenza media è stato possibile ottenere, secondo le disposizioni allora in vigore, una remunerazione agevolata per l'energia immessa nella rete, rendendo l'impianto economicamente interessante.

Con la nuova direttiva sulla remunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi (RIC), in vigore dall'aprile 2008, la limitazione sulla potenza viene incrementata da 1.0 a 10.0 MW. Alla luce di queste nuove condizioni la CEL Cerentino SA ha incaricato nel maggio 2008 la società IM Ingegneria Maggia SA di Locarno (IM), di elaborare il progetto per il potenziamento della centrale. L'obiettivo consiste nel potenziare l'impianto idroelettrico esistente, senza tuttavia realizzare nuove derivazioni di acqua per la sua alimentazione, con lo scopo di aumentare la produzione senza dover apportare importanti cambiamenti nella disposizione delle opere civili dell'impianto per quanto concerne la presa d'acqua, la condotta forzata e la centrale. Il progetto di potenziamento prevede un aumento della portata di dimensionamento da 650 a 1000 l/s, della potenza lorda media da 1.0 a 1.48 MW e della produzione media annua di energia da 8.6 a 10.1 GWh.

La realizzazione del potenziamento dell'impianto, come recentemente confermato dai proprietari dell'impianto, è prevista nel 2018-2019. In questa maniera la progettazione può essere pianificata e studiata in maniera ottimale ed i lavori possono essere eseguiti al momento più opportuno tenendo debitamente conto del ciclo di vita di alcune componenti dell'impianto esistente che richiederebbero solo a quel momento di importanti interventi di manutenzione.

Per assicurare una transizione corretta, evitando vuoti legislativi e sovrapposizioni tra la concessione del 30 dicembre 2003 e la presente, la precedente concessione rimarrà in vigore sino alla messa in esercizio del nuovo impianto. Da quel momento essa verrà sostituita dalla nuova concessione. Sarà quindi compito del Consiglio di Stato fissare l'entrata in vigore del nuovo decreto, facendolo corrispondere alla data di messa in esercizio del nuovo impianto.

La CEL Cerentino SA dispone attualmente di un capitale azionario (mezzi propri) di fr. 200'000.-, distribuito con le seguenti proporzioni 80% al Patriziato di Cerentino e 20% alla Senco Holding SA, Locarno di proprietà in eguale misura al 50% di AET e SES (Società elettrica sopracenerina). La composizione societaria risulta pertanto conforme all'articolo 18 cpv. 3 lett. b della LUA secondo cui concessioni per impianti esistenti e nuovi con una potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW possono essere rilasciate solo a società con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali).

2.3.2 Dati caratteristici dell'impianto idroelettrico di Cerentino, domanda di concessione del novembre 2012 e susseguenti integrazioni del giugno 2013

Limitatamente alle componenti esistenti dell'impianto che vengono modificate con il potenziamento in oggetto, le principali caratteristiche dell'impianto idroelettrico di Cerentino sono le seguenti

	<u>Impianto esistente</u>	<u>Impianto potenziato</u>
- quota coronamento presa	1'050.50 m.s.m.	invariata
- quota centrale (iniettore turbina)	791.00 m.s.m.	invariata
- quota restituzione	788.50 m.s.m.	invariata
- portata di dimensionamento Q_d	650 l/s	1'000 l/s
- salto lordo di concessione	262 m	invariato
- salto netto con Q_d	254 m	241 m
- deflusso residuale minimo (art 32 lett.b e 33 LPAC)	156/300/600 l/s	190/400/600 l/s
- volume medio d'acqua utilizzabile	12.2 mio m ³	18.2 mio m ³
- portata media utilizzabile	389 l/s	577 l/s
- potenza media lorda	1'000 kW	1'480 kW
- potenza installata	1'440 kW	2'150 kW
- produzione media di energia	8.6 mio kWh	10.1 mio kWh
- Turbina Pelton	4 getti	5 getti
▪ potenza nominale P_T	1'440 kW	2'150 kW
▪ velocità di rotazione M_T	1'000 giri/minuto	invariata
- Generatore		
▪ tipo	sincrono	invariato
▪ potenza nominale P_G	1.75 MVA/0.8	2.5 MVA/0.8
▪ velocità di rotazione n_T	1'000 giri/minuto	invariata
- Trasformatore		
▪ potenza nominale P_{tr}	2.0 MVA	2.5 MVA

2.3.3 Valutazioni ambientali sull'incidenza del prelievo sul corso d'acqua

Nell'ambito della procedura di rilascio della concessione del 2003 l'idrologia della Rovana di Bosco è stata valutata sulla base della curva di durata delle portate derivata dalle misurazioni sul torrente stesso registrate a Corino dalla stazione OFIMA (1960-1967), dalla curva ottenuta tramite correlazione con le misurazioni sul torrente Calneggia a Caveragno, oltre che dalle stime della portata Q_{347} pubblicate dalla Confederazione.

È stata allora in definitiva assunta una portata Q_{347} di 220 l/s, ciò che determinava un deflusso minimo di base pari a 156 l/s.

Il progetto di potenziamento aggiorna le stime idrologiche tenendo in considerazione le portate misurate da due stazioni sulla Rovana a Campo Vallemaggia (misurazioni disponibili dal 2000, rispettivamente dal 2003) oltre che i dati raccolti da SES nel periodo 2005-2010 relativi alle misure delle acque di dotazione, turbinate e sfiorate per l'impianto attualmente funzionante. Su queste basi la portata Q_{347} è aggiornata in 290 l/s e il deflusso minimo di base in 190 l/s.

Secondo la legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, art. 4 lett. h) la portata Q_{347} va determinata in base ad un periodo di dieci anni; in mancanza di misurazioni sufficienti, la stima può basarsi anche su osservazioni idrologiche o su modello (art. 59).

A mente dei servizi competenti consultati e dell'Istituto di Scienze della terra, pur se il periodo di misurazioni dirette risulta limitato l'utilizzo come base di riferimento delle portate misurate a Corino nel periodo 2005-2010 risulta corretto, inoltre la stima proposta appare ad ogni modo molto conservativa, facendo riferimento al valore più elevato che scaturisce dai modelli utilizzati.

La scheda di PD V3 *Energia*, tra le condizioni da ottemperare per l'accettazione di progetti per piccoli impianti idroelettrici, prevede pure la garanzia di un regime idrologico modulato sull'arco dell'anno. La vigente concessione fissa l'aumento del deflusso minimo di base di 156 l/s a 300 l/s nei mesi di maggio, agosto e settembre e 600 l/s nei mesi di giugno e luglio. Il progetto proponeva inizialmente (Relazione tecnica novembre 2012) di aggiornare il deflusso minimo di base a 190 l/s mantenendo le dotazioni stagionali attualmente in vigore.

Dal punto di vista dell'impatto ambientale del prelievo d'acqua, la principale ripercussione del progetto è attesa sulla diminuzione degli sfiori alla presa, in conseguenza dell'aumento del dimensionamento della stessa da 0.65 m³/s a 1.0 m³/s. Il documento Integrazioni idrologiche (giugno 2013) è stato quindi allestito per meglio valutare questo aspetto, presentando per gli anni dal 2005 al 2010 l'effettiva situazione registrata degli sfiori ed una simulazione adottando l'aumento proposto del dimensionamento).

Lo studio conferma che durante il periodo invernale, indicativamente da ottobre a fine marzo, il tema non si pone data l'assenza in generale di sfiori (sporadicamente presenti – in alcuni anni- in ottobre o in novembre). Durante questo periodo quindi la nuova concessione permette un miglioramento del deflusso minimo garantito (rilascio alla presa da 156 a 190 l/s) senza comportare ulteriori impatti rispetto alla situazione attuale.

Durante la bella stagione invece, l'ampliamento del dimensionamento del prelievo determina una riduzione annuale dei volumi d'acqua sfiorati compresa tra il 15 e il 37%. La diminuzione delle giornate di sfioro (parziale e totali) tra la situazione d'impianto attuale e quella futura è variabile dal 21 al 39%. Durante gli anni medi e umidi gli sfiori restano comunque in generale importanti nei mesi primaverili ed estivi mentre durante gli anni secchi, e in particolare nei mesi di luglio ed agosto, la nuova captazione determina effettivamente una diminuzione sensibile degli sfiori.

Da notare comunque che l'assenza di sfiori in questi frangenti poteva presentarsi già con l'attuale configurazione dell'impianto.

A parziale compensazione di questo impatto, la nuova proposta comprende un aumento del rilascio di dotazione per i mesi di maggio, agosto e settembre da 300 a 400 l/s.

Con questi nuovi parametri (aumento del dimensionamento) si ottiene da una parte un incremento della produzione di energia (motivo alla base della richiesta di nuova concessione) di circa il 17% (da 8.6 a 10.1 MWh) e dall'altra, nonostante una certa diminuzione generale degli sfiori, la dotazione stagionale fissata (400, 600 l/s) garantisce un deflusso minimo giudicato sufficiente anche in situazione di grande siccità (al limite anche tramite la messa fuori servizio della centrale).

In definitiva i servizi di protezione delle acque, della natura, del paesaggio e della pesca confermano l'adeguatezza dei deflussi minimi stagionali e il loro periodo di rilascio, ritenendoli sufficienti per contenere pregiudizi alle funzioni ecologiche delle acque durante gli anni particolarmente siccitosi. Anche l'Ufficio caccia e pesca non contesta il dimensionamento delle dotazioni; nondimeno ritiene che sarebbe interessante disporre di un sistema che abbinati al rilascio del deflusso residuale di base un rilascio supplementare proporzionale alla portata affluente, ciò che renderebbe meno repentini le fasi iniziali e finali degli stramazzi conferendo alla dinamica idrologica del corso d'acqua una connotazione maggiormente naturale.

Un tale nuovo concetto di restituzione necessita tuttavia di ulteriori approfondimenti oltre che di una modifica dell'infrastruttura di presa e di restituzione della dotazione con importanti interventi a livello dell'opera di presa. Lo scopo del progetto attuale è però quello di aumentare la produzione senza importanti cambiamenti della disposizione delle opere civili dell'impianto. Non sono infatti previste modifiche alla presa d'acqua, né alla condotta forzata, né alla disposizione della centrale.

Per questi motivi, considerato che i deflussi minimi adempiono alle esigenze della LPAc, lo scrivente Consiglio ne propone l'approvazione. In aggiunta il CdS propone di introdurre una clausola nella concessione secondo la quale se -durante il periodo di concessione- verranno intrapresi interventi sostanziali all'opera di presa, s'impone una nuova valutazione a favore di un'eventuale nuova modalità di rilascio delle dotazioni. L'eventuale futura nuova modalità necessiterà evidentemente della modifica dell'atto di concessione di competenza del GC.

3. OSSERVAZIONI RIENTRATE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INCARTO

Durante il periodo di pubblicazione degli atti non è stata presentata alcuna osservazione al progetto.

4. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE

L'approvazione del Decreto che vi sottoponiamo avrà quale beneficio per il Cantone un introito di Fr. 112'800.-, quale tassa unica di concessione, proporzionale al potenziamento dell'impianto e considerata la tassa unica già versata dalla società nel contesto della concessione rilasciata del Gran Consiglio il 7 ottobre 2003, pari a CHF 80'000 per il periodo di concessione previsto di 40 anni. Tenendo in considerazione le tempistiche indicate dalla CEL Cerentino SA, considerando quindi la probabile messa in esercizio dell'impianto dal 2019 la tassa unica di concessione risultante è di fr. 112'800.- (1'480 kW * 110 fr/kW – 5/8x80'000.-).

Inoltre in base alla Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1 RS 721.80)

per gli impianti idraulici con una potenza lorda media tra 1-2 MW è richiesto il pagamento di un canone annuo conformemente all'art.49 cpv. 4.

Sulla base della potenza lorda media dell'impianto di Cerentino di 1,48 MW e dell'aliquota massima di 110.- fr./kW, il canone annuo risultante è di 52.80 franchi per chilowatt lordo. Quale introito annuo per il canone d'acqua, il Cantone percepirà dunque a partire dalla probabile data di messa in servizio dell'impianto potenziato ossia dal 2019 l'importo di fr. 78'144.- (1'480 kW x 52.8 fr./kW).

Si ricorda che vista la modifica dell'art. 49 cpv. 1 LUF1, approvata dalle Camere federali in data 18 giugno 2010, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 il canone d'acqua è di fr 110 fr/kW. Solo nei prossimi mesi, sulla base dei recenti sviluppi delle discussioni e delle valutazioni a livello federale, si saprà quale saranno le regole e l'importo da versare per i canoni d'acqua a partire dal 2020.

I ricavi indicati sopra saranno contabilizzati a favore del CRB 913 Ufficio energia, conto 41200001.

5. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il rilascio della concessione per il potenziamento dell'impianto CEL Cerentino SA per la produzione di energia idroelettrica è coerente con le Linee direttive (2.3 Riscaldamento climatico, ambiente e energia). In particolare, per la produzione efficiente di energia ed energie rinnovabili l'obiettivo è quello di valorizzare e di ottimizzare il patrimonio derivante dalla risorsa acqua incrementando la produzione di energia elettrica.

L'approvazione del presente messaggio non comporta spese di gestione corrente per il Cantone.

6. CONCLUSIONI E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato

- tenuto conto della richiesta di Concessione presentata dalla CEL Cerentino SA;
- sentiti gli Uffici federali e cantonali interessati;
- considerato che l'impianto idroelettrico rispetta pienamente la legislazione in materia di protezione delle acque e non lede in maniera preponderante interessi specifici alla protezione dell'ambiente;
- considerati gli intendimenti di politica energetica della Confederazione e del Cantone;

ritiene che la concessione debba essere rilasciata in quanto:

l'impianto si inserisce negli obiettivi energetici della Confederazione e del Cantone, in particolare per quanto concerne il sostegno alla forza idrica tramite la promozione del rinnovo e ottimizzazione degli impianti idroelettrici esistenti e delle piccole centrali idroelettriche (Scheda P1.2 del PEC).

Sentito il preavviso dei servizi cantonali e federali competenti, il Consiglio di Stato, con questo Messaggio, vi propone il rilascio di una nuova concessione per il potenziamento e lo sfruttamento dell'impianto di Cerentino per la durata di 40 anni.

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rilascio alla CEL Cerentino SA della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Rovana nell'ambito del potenziamento dell'impianto idroelettrico di Cerentino

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 7 dicembre 2016 n. 7255 del Consiglio di Stato;
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC), la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1),
- tenuto conto degli obiettivi del Piano energetico cantonale (PEC) ed in particolare della scheda P1.2.;
- considerata la scheda V3 del Piano direttore cantonale;

d e c r e t a :

Concessione all'utilizzazione delle acque pubbliche

Articolo 1

¹Alla CEL Cerentino SA è rilasciata una nuova concessione per utilizzare le acque del fiume Rovana di Bosco derivate sul territorio del Comune di Cerentino da quota 1'050.50 m.s.m. a quota 788.50 m.s.m.

²Il dimensionamento massimo della captazione delle acque è fissato a 1000 l/s.

Articolo 2

¹La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

portata media utilizzabile	Q_m	=	577	l/s
caduta lorda	H	=	262	m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000$	=	1.48	MW

²La potenza lorda media globale fa stato per il computo della tassa di concessione; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli da 21 a 23 della LUA.

Articolo 3

¹Il rilascio della concessione è vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di Fr. 112'800.-, proporzionale al potenziamento dell'impianto, da versare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

²Considerata la potenza lorda media dell'impianto, pari a 1.48 MW, e conformemente all'art. 49 cpv. 1 e cpv. 4 LUF1, si richiede il pagamento di un canone annuo di 78'144.- fr. a partire dalla messa in servizio del nuovo impianto potenziato fino al 2019. Dal 1° gennaio 2020 farà stato il nuovo disposto legislativo della LUF1.

Articolo 4

¹Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUF1 e all'art. 7 LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

²Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Articolo 5

¹La concessione ha una durata di 40 anni, che decorrono dalla messa in esercizio dell'impianto.

²La messa in esercizio dell'impianto deve avvenire entro 3 anni dalla pubblicazione del presente Decreto legislativo nel Bollettino ufficiale.

³Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla LUA (art. 16) e dalla LUF1 (art. 63), con preavviso di 5 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto è pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla prima messa in esercizio.
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia é corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione è retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

Articolo 6

¹Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione conformemente all'articolo 17 LUA e all'art. 67 LUF1, pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici, pagando un'equa indennità.

²Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Articolo 7

¹Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro 1 anno dalla messa in servizio dell'impianto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riscatto o di riversione.

²Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro 2 anni dal collaudo degli stessi.

³Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto e di riversione.

Articolo 8

¹Il concessionario rispetta senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e deve assicurare in particolare il seguente deflusso residuale dall'opera di presa:

190 l/s a ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile;

400 l/s a maggio, agosto e settembre;

600 l/s a giugno e luglio.

²L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo del deflusso minimo è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere periodicamente all'ufficio dell'energia del DFE i dati relativi alle portate affluenti alla presa, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

³La presente concessione è rilasciata a condizione che, in occasione di eventuali futuri interventi sostanziali all'opera di presa, vengano valutate bilateralmente nuove modalità di rilascio del deflusso residuale.

Articolo 9

¹Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 cpv. 1 LUF1.

²Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUF1.

Articolo 10

¹Quale misura di protezione dell'habitat acquatico il concessionario garantisce che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.

²La modulazione artificiale del deflusso di restituzione è vietata; ad eccezione dei casi di emergenza va restituita in ogni momento la quantità d'acqua captata e la condotta non può essere utilizzata per alcun accumulo temporaneo d'acqua.

³In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica a valle della restituzione dovrà essere avvisato tempestivamente l'ufficio della caccia e della pesca.

Entrata in vigore e rimedi di diritto

Articolo 11

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU).

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Articolo 12

Gli atti relativi alla concessione, sono pubblicati dall'Ufficio dell'energia presso la Cancelleria comunale di Cerentino per il periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BU.

Articolo 13

Contro il presente Decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Articolo 14

Il presente Decreto annulla e sostituisce il Decreto legislativo del 23 dicembre 2003 pubblicato sul Bollettino ufficiale N. 53 del 30 dicembre 2003.

Articolo 15

Il presente decreto viene trasmesso, per il tramite dell'Ufficio dell'energia, alla CEL Cerentino SA, 6683 Cerentino.